

N°5 - RECAPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19

PREMESSA

Richiamato l'aggiornamento DVR COVID-19 N°4 (agli atti), in merito alla nomina del medico competente, si comunica che ad oggi non sono state ancora fornite fattive indicazioni operative applicabili al comparto scuola, né dal MIUR né dall'USR Lazio. Si segnala però che nel Protocollo di Intesa del 19 Maggio 2020 " Linee Operative per Garantire il Regolare Svolgimento degli Esami Conclusivi di Stato 2019/2020 " è stata stipulata una specifica Convenzione con la Croce Rossa (a spese del Ministero) per fornire supporto alle Istituzioni Scolastiche Statali per gli esami di maturità. Ciò fa ben sperare che ci sia stata finalmente una presa di coscienza da parte delle Autorità preposte per la gestione dell'emergenza COVID-19 nelle Scuole attraverso le strutture sanitarie esterne (CRI; ASL, Medico di Base, ecc.).

In attesa però di documenti ufficiali, per l'acquisizione e/o verifica dei preventivi o per coloro che volessero procedere comunque alla nomina, si sintetizzano di seguito le specifiche prestazionali di legge da richiedere al medico competente per l'espletamento del proprio incarico.

PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE

STRALCIO CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N°14915 DEL 29.04.2020

[Documento Integrale in Allegato]

Il Protocollo prevede che "Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori".

I test sierologici, secondo le indicazioni dell'OMS, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone,...

*In merito ai compiti del medico competente inerenti la **sorveglianza sanitaria** e a quanto previsto dall'**art.41 del D.lgs. 81/2008** ed alle tipologie di **visite mediche ivi incluse**, si ritiene che esse debbano essere garantite purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute*

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>

e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (*Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020*) e richiamate all'**art. 34 del Decreto Legge 02 marzo 2020, n.9**.

Sarebbe opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una **infermeria aziendale**, o

ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani.

In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).

*In particolare, la **programmazione delle visite mediche** dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa; un'adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.*

Lo stesso articolo 41, al comma 2, individua le tipologie di visita medica comprese nella sorveglianza sanitaria, di seguito riportate:

a) *visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*

b) *visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione dell'esito della valutazione del rischio, valutazione a cui il medico competente deve partecipare attivamente; ciò assume particolare rilevanza nell'attuale periodo pandemico, in cui è necessario stabilire delle priorità.*

c) *visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;*

d) *visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;*

e) *visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente*

e-bis) *visita medica preventiva in fase preassuntiva;*

e-ter) *visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.*

Il medico competente, (art. 41, comma 6), sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) *idoneità;*

b) *idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;*

c) *inidoneità temporanea;*

d) *inidoneità permanente.*

In considerazione della definizione stessa di sorveglianza sanitaria quale "insieme di atti medici" e quindi relativi ad un approccio clinico completo nelle diverse fasi (anamnesi, esame obiettivo, accertamenti strumentali e di laboratorio, monitoraggio biologico) finalizzati alla valutazione diagnostica ed alla conseguente **formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, essa non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente** e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche "a distanza".

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità...

Come specificato nel Protocollo, **alla ripresa delle attività**, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le **identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.**

In merito a tali situazioni di fragilità, **i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età)**, come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

In considerazione di ciò, allo stato attuale, nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, il medico competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche terrà conto della maggiore fragilità legata all'età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a **rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)**, attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.

Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo


